



**MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO**



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



CONVENZIONE

“PER IL CONSUMATORE”

TRA

Il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, (di seguito MISE o DGMCTCNT), con sede in Roma, Via Sallustiana n. 53 rappresentato dal Direttore generale, Avv. Loredana Gulino,

E

l'**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** (di seguito ADM), con sede in Roma – Via Carucci, 71 - (C.F. 97210890584 e P.IVA 06409601009) in persona del Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza, Dr. Paolo Lo Surdo, all'uopo autorizzato dal Direttore dell'Agencia delle Dogane con determinazione n. 10263 RI del 17 Aprile 2019

Entrambi di seguito denominati Parte e, congiuntamente, Parti

PREMESSO CHE

- il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha, fra l'altro, istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico tra l'altro la competenza in materia di “politiche per i consumatori”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, nel ridefinire l'assetto del Dicastero, ha confermato in capo alla DGMCTCNT, con l'articolo 13, la

competenza in materia, tra l'altro, di tutela della concorrenza, del consumatore e di sicurezza prodotti;

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e successive modificazioni, all'articolo 148, ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori e che, a tal fine, tali entrate possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative individuate con decreto del Ministro delle attività produttive (attualmente, Ministro dello sviluppo economico), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
- nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato *"Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"*;
- nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 di cui alla Legge 30 dicembre 2018 n.145, in cui per il triennio 2019-2021 è previsto per ciascuna annualità lo stanziamento di € 25.000.000,00 sul capitolo 1650;
- il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2019 (registrato alla Corte dei Conti il 18 novembre 2019 n. 1-1014) individua, per l'anno 2019, le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- l'articolo 2, comma 1, del predetto D.M. 24 ottobre 2019, dispone che per la realizzazione di iniziative e studi in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla vigilanza del mercato, alla sicurezza dei prodotti e qualità dei servizi, ivi inclusi gli strumenti di misura, anche in adempimento degli obblighi europei in materia, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di € 9.000.000,00;
- l'articolo 2, comma 2 del predetto D.M. 24 ottobre 2019 dispone altresì che per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del richiamato art. 2, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ha facoltà di stipulare convenzioni con l'Unione Italiana delle Camere di commercio (UNIONCAMERE), con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Istituto Superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), la Guardia di Finanza, ed altri enti ed organismi pubblici, con le quali disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, le attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate, nonché la valutazione dei risultati;
- nell'ambito delle iniziative di cui, all'articolo 2, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2019, la DGMCTCNT intende destinare un importo massimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), con imputazione della spesa agli anni 2019, 2020 e 2021 alla realizzazione di un piano di controlli analitici di conformità e verifiche sul commercio transfrontaliero relativamente ai giocattoli (anche destinati a fasce di età superiori ai 36 mesi), giocattoli elettrici, prodotti elettrici e dispositivi di protezione individuale (in particolare caschi e guanti di protezione) in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per garantire un grado elevato di protezione di interessi pubblici (la salute e la sicurezza in generale e sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica) e prevede la

cooperazione e, per l'esercizio delle proprie funzioni, lo scambio delle informazioni rilevanti tra le autorità responsabili della vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne;

- ai sensi del predetto Regolamento le autorità doganali sospendono lo svincolo dei prodotti, informandone tempestivamente il MISE, autorità nazionale competente in materia di sicurezza dei prodotti, nei casi di seri dubbi circa l'esistenza di un pericolo grave ed immediato per la salute o la sicurezza o in assenza della documentazione che deve accompagnare un prodotto o in assenza della marcatura CE;
- il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica, tra gli altri il Regolamento (CE) n. 765/2008 dovrà avere applicazione a partire dall'anno 2021;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. - Codice del consumo - ed in particolare l'articolo 107, comma 6, dispone che "... per le finalità ... (omissis) ... le Amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione...(omissis) ... dell'Agenzia delle Dogane ... ";
- dal 2007 al 2016 sono state realizzate positive comuni esperienze con i progetti "Natale Sicuro", "Safe Toys Only, Please (S.T.O.P.)", "Per un Mercato più Sicuro", "Giocattolo Sicuro" e "Giocattolo Sicuro 2013-2014" nel settore dei giocattoli e dei prodotti elettrici attraverso il rafforzamento dei controlli e dei prelievi di campioni in dogana di prodotti presumibilmente non conformi alla normativa ad essi applicabile;
- vi è l'urgenza di provvedere al rafforzamento delle attività di controllo specifiche e tenuto conto dei risultati delle pregresse congiunte esperienze, la DGMCTCNT e ADM convengono sull'opportunità di avvalersi direttamente dei laboratori chimici delle dogane di Livorno e Napoli di ADM (di seguito laboratori ADM), per l'effettuazione dell'attività analitica sui campioni di giocattoli, e dei laboratori accreditati che ADM individuerà, sulla base dei criteri condivisi con la DGMCTCNT, per l'effettuazione di controlli su campioni di giocattoli elettrici, prodotti elettrici e dispositivi di protezione individuale, presentati all'importazione e prelevati dagli Uffici doganali in quanto sospettati di non possedere i requisiti di sicurezza e/o di violare le regole relative alla marcatura CE;

tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

Richiamo delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Obiettivi della convenzione, oggetto e piani esecutivi delle attività, modalità di attuazione

1. Con la presente convenzione il MISE, in attuazione dell'articolo 2 del D.M. 24 ottobre 2019, affida ad ADM, che accetta, la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, anche in adempimento degli obblighi europei in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti presentati all'importazione, con il

coinvolgimento dei laboratori ADM e dei laboratori accreditati che saranno individuati da ADM d'intesa con il MISE.

2. Oggetto della presente convenzione consiste nell'espletamento di verifiche e controlli di conformità, finalizzati all'implementazione della vigilanza su campioni di giocattoli in generale (anche destinati a fasce di età superiori ai 36 mesi), giocattoli elettrici, prodotti elettrici e dispositivi di protezione individuale (caschi e guanti di protezione) presentati all'importazione e fermati dagli uffici doganali nel corso dei controlli di competenza, in quanto sospettati di non possedere requisiti di sicurezza e/o di violare le regole relative alla marcatura CE.
3. Per lo svolgimento delle analisi su campioni di giocattoli, ADM si avvarrà dei propri laboratori chimici di Livorno e Napoli.
4. Le analisi su giocattoli elettrici, prodotti elettrici e dispositivi di protezione individuale, saranno svolte da laboratori accreditati, individuati da ADM attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, suddivisa in distinti lotti, con i quali ADM stipulerà appositi contratti.
5. Per l'attuazione delle attività il MISE e l'ADM predisporranno due distinti "Piani esecutivi" relativi ai diversi ambiti di attività, che si intendono perfezionati con la sottoscrizione delle Parti.
6. Entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ADM e MISE predisporranno un "piano esecutivo" relativo alle analisi su campioni di giocattoli. Il citato piano dovrà, fra l'altro, prevedere il dettaglio delle attività e dei relativi costi, il termine previsto per la conclusione delle attività e le modalità rendicontazione e di valutazione dei risultati anche con riferimento ad un set di indicatori minimi che dovranno essere comunque indicati.
7. Entro il medesimo termine di 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ADM e MISE predisporranno un "piano esecutivo" relativo alle analisi su giocattoli elettrici, prodotti elettrici e dispositivi di protezione individuale. Nel citato piano saranno indicati:
 - a. il cronoprogramma delle attività, comprensivo della fase di individuazione, mediante gara a evidenza pubblica suddivisa in distinti lotti, dei laboratori accreditati che svolgeranno i controlli;
 - b. la ripartizione delle risorse indicate nel successivo art. 5, comma 2, da destinare alle analisi su ciascuna tipologia di prodotto;
 - c. gli indicatori di risultato dell'attività di controllo;
 - d. le modalità di svolgimento delle analisi.
8. Per l'attuazione dei piani esecutivi, ADM e MISE designano ciascuno uno o più responsabili.
9. Gli incontri di coordinamento per l'attuazione della convenzione si svolgeranno presso le sedi del MISE e dell'ADM.

ARTICOLO 3

Esecutività, termine di realizzazione delle attività, modifiche

1. La presente convenzione, diventa esecutiva ed efficace dopo le intervenute prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

2. Le attività previste dovranno essere completate e rendicontate non oltre il 30 novembre 2021, salvo proroga.
3. Ogni modifica e/o integrazione della presente convenzione, ivi comprese ipotesi di proroga, dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata mediante scambio di lettere e, ove occorra, nei piani esecutivi.

ARTICOLO 4

Programmazione dell'erogazione delle risorse e rendicontazione per le analisi su campioni di giocattoli

1. Con riguardo alle analisi su campioni di giocattoli, ADM invia al MISE, con riferimento al relativo piano esecutivo:
 - a) Una comunicazione di avvio attività entro 30 giorni dalla sottoscrizione del relativo piano esecutivo;
 - b) Relazioni semestrali (intermedie) sull'attività svolta a partire dal primo semestre dalla sottoscrizione del relativo piano esecutivo, entro 30 giorni dal termine di ciascun semestre;
 - c) Una relazione conclusiva (fine progetto) entro 90 giorni dalla conclusione del termine finale della presente convenzione;
2. Per la realizzazione delle analisi su campioni di giocattoli, il MISE corrisponderà ad ADM un importo di € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00), di cui:
 - a) 20 % nell'anno 2019 entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
 - b) 40% nell'anno 2020 entro 30 giorni dall'invio della relazione intermedia sull'attività svolta relativa al secondo semestre di attività;
 - c) Massimo il 40% nell'anno 2021 a saldo, entro 30 giorni dall'approvazione della relazione finale sull'attività svolta.
3. Il prezzo stabilito per ciascuna delle analisi svolte da ADM sarà specificato nel piano esecutivo sottoscritto da ADM e MISE. Tale prezzo copre i costi di produzione, inclusi i costi di trasporto dei campioni.

ARTICOLO 5

Programmazione dell'erogazione delle risorse e rendicontazione per le analisi su giocattoli elettrici, prodotti elettrici e dispositivi di protezione individuale

1. Con riguardo alle analisi su giocattoli elettrici, prodotti elettrici e dispositivi di protezione individuale, ADM invia al MISE, con riferimento al relativo piano esecutivo:
 - a) Una comunicazione di avvio attività entro 30 giorni dalla sottoscrizione del relativo piano esecutivo;
 - b) Relazioni semestrali (intermedie) sull'attività svolta a partire dal primo semestre dalla sottoscrizione del relativo piano esecutivo, entro 30 giorni dal termine di ciascun semestre;

- c) Una relazione conclusiva (fine progetto) entro 90 giorni dalla conclusione del termine finale della presente convenzione;
2. Per la realizzazione delle analisi sui prodotti di cui al comma 1 il MISE corrisponderà ad ADM un importo complessivo massimo pari ad € 800.000,00, la cui ripartizione tra le diverse tipologie di prodotti sarà indicata nel relativo piano esecutivo. Tale importo sarà versato dal MISE ad ADM nel modo seguente:
 - a) 20 % nell'anno 2019 entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
 - b) 40% nell'anno 2020 entro 30 giorni dall'invio della relazione intermedia sull'attività svolta relativa al secondo semestre di attività;
 - c) Massimo 40% nell'anno 2021 a saldo, entro 30 giorni dall'approvazione della relazione finale sull'attività svolta.
3. Resta inteso che gli importi indicati al precedente comma 2 sono da intendersi ad integrale rimborso delle somme corrisposte da ADM agli organismi di cui all'art. 2 della presente Convenzione.
4. Le relazioni di cui al precedente comma 1, nelle quali sarà indicato anche lo stato di avanzamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 2, comma 4, per l'individuazione dei laboratori accreditati che svolgeranno le analisi su giocattoli elettrici, prodotti elettrici e dispositivi di protezione individuale, dovranno dettagliare le spese sostenute e attestare l'effettivo pagamento delle fatture ricevute dai citati laboratori. La relativa documentazione di spesa sarà conservata presso ADM per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte del MISE e degli organismi preposti al controllo.

ARTICOLO 6

Riprogrammazioni, modifiche e integrazioni dei "Piani esecutivi"

1. Il MISE e ADM potranno concordare modifiche e integrazioni ai "piani esecutivi" che si rendessero necessarie o opportune in corso di convenzione.
2. Il MISE e ADM potranno, a seguito della verifica sull'andamento della realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti, riprogrammare in aumento o in riduzione l'importo di cui all'art. 5. In ogni caso il MISE dovrà riconoscere ad ADM il costo delle attività realizzate.

ARTICOLO 7

Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati

1. Le attività di controllo, di monitoraggio e valutazione dei risultati avranno ad oggetto l'esame degli stati di avanzamento delle attività e dei risultati delle singole iniziative, così come risultanti dalle relazioni trasmesse da ADM al MISE ai sensi degli artt. 4 e 5.

ARTICOLO 8

Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso ad ADM sarà riconosciuto il corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto sino alla data del recesso e per gli impegni da questi assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto della presente convenzione o sull'attività o il funzionamento di ADM, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente.

ARTICOLO 9

Referenti

1. Referenti per la presente Convenzione sono per il MISE il Dott. _____, Dirigente della Divisione VII della DGMCTCNT, e per ADM la Dott.ssa _____, Dirigente ad interim dell'Ufficio controlli della Direzione Antifrode e Controlli.

ARTICOLO 10

Riservatezza

1. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le parti.

ARTICOLO 11

Spese ed oneri fiscali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte

ARTICOLO 12

Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché, quando non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del codice civile.

ARTICOLO 14

Trattamento dei dati

1. Titolari del trattamento dei dati sono il MISE e ADM. Il trattamento dei dati, gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù della presente convenzione, sono improntati al rispetto dei principi

di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti dei dati svolti nell'ambito della convenzione, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti.

Roma,

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale della
DGMCTCNT

(Avv. Loredana Gulino)

F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore Amministrazione e Finanza

(dott. Paolo Lo Surdo)

F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.

Firmato da: Loredana Gulino
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 23/12/2019 12:38:24